

# NUOVO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE "CIPAX – CENTRO INTERCONFESSIONALE PER LA PACE".

## *Art. 1 Costituzione*

L'Associazione "CIPAX – Centro Interconfessionale per la pace" è un'associazione costituitasi in Roma il 18 ottobre 1982, con atto notaio Alessandro Marini (repertorio n. 64183, registrato il 3.11.1982 N°3874 Serie 1-B) come Associazione culturale con esclusive finalità di solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente.

L'Associazione sarà per il seguito disciplinata dal presente statuto redatto ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000 n. 383, quale Associazione di Promozione Sociale.

L'Associazione sarà altresì disciplinata dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio stabilire specifici rapporti associativi o attività.

## *Art. 2 Denominazione, sede-durata*

L'Associazione culturale e di promozione sociale denominata "CIPAX - Centro interconfessionale per la pace", o anche per brevità "CIPAX", ha sede legale in Roma, via Ostiense 152/B cap 00154.

La sede potrà essere trasferita in altro luogo con semplice delibera dell'Assemblea.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Comitato Direttivo.

L'Associazione ha durata illimitata.

## *Art.3 Finalità*

L'Associazione "CIPAX" è un'associazione apartitica, che non ha fini di lucro, neanche indiretti e si attiene nello svolgimento delle sue attività ai principi di democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali, pari opportunità tra donne e uomini.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale e religiosa della persona.

Sono scopi specifici dell'Associazione:

1. proporsi come cantiere d'azione e di ricerca per la promozione sociale, culturale, religiosa, educativa e politica in ordine alla pace, alla giustizia, alla salvaguardia del creato, alla solidarietà e alla difesa dei diritti civili, in collaborazione interreligiosa e interculturale;
2. diffondere la cultura della pace anche attraverso la promozione e la pubblicazione di testi in argomento;
3. realizzare incontri, manifestazioni ed eventi per la diffusione della cultura della pace;
4. realizzare progetti, anche di natura formativa, nel campo del servizio civile, della difesa popolare nonviolenta, della soluzione nonviolenta dei conflitti, dell'aiuto a persone o gruppi sociali disagiati in Italia e all'estero;
5. ricercare ed elaborare nuove forme educative ed iniziative finalizzate alla valorizzazione delle proprie potenzialità creative e professionali e allo sviluppo di rapporti basati sulla nonviolenza.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, pubblici e privati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi

o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre compiere operazioni economiche o finanziarie, mobiliari o immobiliari, per il migliore raggiungimento dei propri fini ed esercitare, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

#### *Art. 4*

##### *Criteria per l'ammissione ed esclusione degli associati*

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro - cittadini italiani o stranieri - che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale, senza distinzione di sesso, religione o altro.

I soci possono essere:

##### **Soci Fondatori**

Sono soci Fondatori le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile del Comitato Direttivo sono ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

##### **Soci Ordinari**

Sono soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all'Associazione e versano la quota associativa annuale stabilita dal Comitato Direttivo

##### **Soci Sostenitori**

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione mediante conferimenti in denaro o in natura.

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- recesso, con comunicazione scritta al Comitato Direttivo; tale recesso avrà decorrenza dalla predetta comunicazione;
- esclusione, deliberata dal Comitato Direttivo previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato il quale può chiedere che la decisione sia rimessa all'Assemblea dei soci, per atti compiuti in contrasto con quanto previsto dal presente statuto o per gravi motivi che arrechino danni anche morali all'Associazione e rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

#### *Art 5*

##### *Diritti ed obblighi degli associati*

Gli associati sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Comitato Direttivo
- ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che sono emanate dagli organi dell'associazione.

I soci partecipano alle assemblee con diritto di voto e nominano gli organi direttivi dell'associazione.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito e volontario. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività, nei limiti fissati dall'Assemblea dei soci. L'Associazione, in casi di particolari necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri

associati.

#### *Art.6 Risorse economiche*

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi dell'associazione e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione sono costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Comitato Direttivo;
- da ogni altro contributo, comprese donazioni, eredità o legati e rimborsi che soci, non soci, soggetti esterni, enti pubblici o privati, italiani o stranieri, diano a qualsiasi titolo per il sostegno dell'attività o dei progetti dell'Associazione.
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni ed eventi) e da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito dai beni mobili e immobili acquistati o ricevuti per donazioni, successioni o altro titolo.

I proventi delle attività, eventuali utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve o capitale, non potranno essere distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita dell'associazione ma saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Gli associati non possono in ogni caso chiedere la divisione delle risorse comuni.

#### *Art. 7 Organi dell'Associazione*

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Comitato Direttivo
- il Presidente e il Vice Presidente
- il Direttore esecutivo
- il Tesoriere

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

#### *Art. 8 Assemblea dei soci*

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue delibere legalmente e statutariamente assunte vincolano tutti gli associati, sia dissenzienti che assenti.

L'assemblea, massimo organo deliberante, può essere ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Presidente o da un suo delegato.

Può essere convocata su richiesta di almeno due terzi del Comitato Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione viene fatta mediante avviso affisso nella sede almeno otto giorni prima della data della riunione ed inviato agli associati entro gli stessi termini con ogni mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione (consegna a mano, e-mail, telefax, altro). Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal vice presidente, o in assenza di quest'ultimo da un membro del Comitato Direttivo designato dall'assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore esecutivo o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'assemblea. I verbali dell'assemblea sono redatti dal Direttore esecutivo ed ogni socio ha diritto di consultarli.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Ogni socio abilitato a partecipare può farsi rappresentare, per mezzo di delega scritta, da un altro socio. Nessun socio può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

**L'Assemblea ordinaria** viene convocata almeno una volta l'anno entro il mese di aprile e ha il compito di:

- approvare il bilancio annuale dell'Associazione;
- deliberare il programma dell'associazione e le linee operative proposte dal Comitato direttivo o da almeno un quinto dei soci ordinari presenti;
- eleggere il Comitato Direttivo, previa fissazione del numero dei suoi membri;
- eleggere il Presidente tra i membri del Comitato Direttivo;

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

**L'Assemblea straordinaria** provvede a deliberare:

- le modifiche dello Statuto dell'associazione;
- lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio residuo.

Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Comitato Direttivo.

#### *Art 9 Comitato Direttivo*

Il Comitato Direttivo è eletto dall'Assemblea Ordinaria dei soci ed è composto da un minimo di tre membri ad un numero massimo che viene fissato dall'Assemblea.

I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi permangono comunque in carica fino alla nomina dei nuovi membri o alla rielezione di quelli scaduti.

Il Comitato Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Direttore esecutivo.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato Direttivo.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Comitato; non sono ammesse deleghe.

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta ogni trimestre, su convocazione del Direttore Esecutivo d'intesa con il Presidente, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Comitato stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro più anziano.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore esecutivo dell'associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, l'organizzazione ed il suo funzionamento.

In particolare:

- stabilisce l'importo delle quote annuali a carico dei soci;
- redige il programma annuale delle attività associative e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;

- cura l'esecuzione dei programmi approvati dall'Assemblea e delibera in merito ad iniziative e progetti che abbiano per oggetto il perseguimento dei fini dell'Associazione;
- delibera in merito all'assunzione e licenziamento di personale di collaborazione ed alla determinazione del livello di retribuzione;
- redige il bilancio annuale predisposto dal Tesoriere e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea;
- delibera circa il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione o in ordine ad altri pagamenti.

Delle deliberazioni stesse viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore esecutivo.

#### *Art. 10*

##### *Presidente e Vicepresidente*

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria dei soci, dura in carica tre anni e può essere rieletto. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Ha poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione e quelli che il Comitato Direttivo ritenga di delegargli.

Il Presidente ha il compito di :

- presiedere il Comitato Direttivo e l'Assemblea dei soci;
- predisporre le linee generali delle attività annuali e a medio termine dell'associazione;
- verificare il perseguimento delle finalità statutarie e vigilare sul corretto e regolare funzionamento delle strutture interne e dei servizi dell'Associazione .

Il Vicepresidente è eletto dal Comitato Direttivo tra i suoi membri ed esercita le funzioni del Presidente nei casi di assenza di quest'ultimo o di urgenza.

#### *Art. 11*

##### *Direttore esecutivo*

Il Direttore esecutivo è eletto a maggioranza dei due terzi dal Comitato Direttivo tra i suoi membri ed è rieleggibile allo spirare di ogni triennio.

Egli ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di qualsiasi autorità, in giudizio e di fronte ai terzi; in tale veste pone in essere tutti i provvedimenti necessari al funzionamento dell'Associazione, ivi compresi quelli di aprire conti correnti bancari e postali, riscuotere e quietanzare, avviare e gestire pubblicazioni periodiche ed altri prodotti editoriali.

E' l'organo esecutivo dell'Associazione e ha la responsabilità della sede sociale.

Egli cura e promuove l'attività ordinaria del CIPAX, coordina l'attuazione delle decisioni del Comitato Direttivo e ne convoca le riunioni d'intesa con il Presidente.

In caso di sua assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal membro del Comitato Direttivo delegato dal Comitato stesso.

#### *Art.12*

##### *Tesoriere*

Il Tesoriere è eletto dal Comitato Direttivo tra i suoi membri . A lui spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione sotto la forma semplificata di rendiconto economico-finanziario; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Direttore esecutivo.

*Art.13*  
*Esercizio sociale*

L' esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio-rendiconto da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro i successivi quattro mesi.

*Art.14*  
*Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo a fini di utilità sociale*

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'eventuale patrimonio residuo non potrà essere diviso tra i soci ma su proposta del Comitato Direttivo, approvata dall'Assemblea Straordinaria dei soci, sarà interamente devoluto ad altre associazioni senza fine di lucro operanti in identico o analogo settore.

*Art.15*  
*Norme finali*

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 383, concernenti le Associazioni di promozione sociale, nonché le norme e i principi del Codice Civile.

*Roma, 23 giugno 2010*

*IL PRESIDENTE*

Giorgio Piacentini

*IL DIRETTORE ESECUTIVO*

Giovanni Novelli

*Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma il \_\_\_\_\_*